

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/263 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 2023****relativo all'autorizzazione dell'argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La sostanza argilla sepiolitica è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, appartenente al gruppo funzionale «agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti». Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificare tale additivo nella categoria «additivi tecnologici» e nei gruppi funzionali «leganti» e «antiagglomeranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 4 maggio 2022 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'argilla sepiolitica è sicura per i ruminanti da latte, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso e altri suidi in crescita a un livello di 20 000 mg per chilogrammo di mangime completo, per i salmonidi a un livello di 17 600 mg per chilogrammo di mangime completo e per i polli da ingrasso a un livello di 10 000 mg per chilogrammo di mangime completo, e non ha un'incidenza negativa sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza dell'additivo per altre specie e categorie animali. L'Autorità ha inoltre osservato che l'additivo presenta un rischio da inalazione per l'utilizzatore, in particolare a causa della presenza di silice cristallina e di nichel, e che non è un irritante per la pelle o per gli occhi ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L'Autorità ha infine concluso che l'additivo è efficace come legante e antiagglomerante. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2022; 20(5):7344.

